

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEI SETTORI DELLA RISTORAZIONE E DELLO SPORT IN RISPOSTA ALL'EMERGENZA COVID-19

Art. 1 - FINALITA'

Il Comune di Livorno intende sostenere, attraverso la concessione di un contributo **a fondo perduto**, le **MPI** livornesi che operano nei settori della **ristorazione** e dello **sport**, particolarmente colpiti dalle restrizioni connesse al contenimento del contagio da Covid-19.

I contributi sono concessi ad integrazione del calo di fatturato/corrispettivi registrato, secondo le modalità individuate negli articoli che seguono.

Art. 2 - INFORMAZIONI GENERALI: DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

- Le risorse complessivamente stanziare dal Comune a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano ad **€ 200.000** e sono così ripartite:

→ € 150.000 a favore del settore della ristorazione

→ € 50.000 a favore del settore dello sport

con possibilità di reimpiego delle risorse non completamente utilizzate da uno dei raggruppamenti sull'altro.

- Le agevolazioni saranno accordate, sotto forma di **contributi a fondo perduto**, alle **Micro e Piccole imprese (MPI)** esercenti attività di **ristorazione** o dello **sport**, rientranti in uno dei codici ATECO elencati nel successivo art. 3, ad integrazione del calo di fatturato/corrispettivi registrato;
- Il codice ATECO di riferimento è il codice **prevalente** come risultante dal Registro delle Imprese, posseduto alla data di presentazione della domanda;
- L'ammontare del contributo per singolo beneficiario è pari ad **€ 1.000**, fatte salve le specifiche di seguito riportate;
- Le risorse stanziare saranno assegnate sulla base di due apposite graduatorie determinate in base alla percentuale di calo del fatturato/corrispettivi registrata e nei limiti della disponibilità dei fondi, secondo quanto previsto nel successivo art. 4.

Art. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda le **Micro e Piccole Imprese¹ (MPI)** come definite dall'Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014, con sede legale nel Comune di Livorno, che esercitano

¹ Ai sensi del Regolamento UE 651/2014, si considerano Microimprese, le imprese con meno di 10 occupati e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro; si considerano Piccole imprese, le imprese con meno di 50 persone e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

un'attività identificata come prevalente, come risultante da visura camerale, rientrante in uno dei seguenti codici ATECO ISTAT 2007:

- **56.10.1 – Ristorazione con somministrazione**
- **56.10.2 – Ristorazione senza somministrazione**
- **85.51 – Corsi sportivi e ricreativi**
- **93.11 – Gestione di impianti sportivi**
- **93.12 – Attività di club sportivi**
- **93.13 – Palestre**
- **93.19 – Altre attività sportive**

Ai fini del presente bando sono ammesse tutte le forme giuridiche.

Ciascun richiedente può presentare esclusivamente una sola domanda di contributo.

Art. 4 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Le imprese possono presentare istanza di accesso al contributo esclusivamente alle seguenti condizioni:

✓ SETTORE RISTORAZIONE

ammontare del fatturato e dei corrispettivi, periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020, **inferiore di almeno il 20%** rispetto al periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 (in ogni caso la percentuale di calo del fatturato/corrispettivi deve essere **inferiore al 30%**);

✓ SETTORE SPORT

ammontare del fatturato e dei corrispettivi, periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020, **inferiore di almeno il 20%** rispetto al periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 (**non è previsto un limite massimo**).

Ai fini della determinazione del fatturato e dei corrispettivi di cui sopra si deve considerare il totale del fatturato e dei corrispettivi relativi alle unità operative localizzate nel Comune di Livorno con codice attività prevalente appartenente ad uno dei settori economici indicati all'art. 3. Ai fini del suddetto calcolo non vanno considerati i ricavi derivanti da cessione di beni strumentali.

Per le imprese che hanno avviato l'attività nel corso del 2019, la verifica del suddetto calo di fatturato/corrispettivi si effettua confrontando i mesi di operatività nel 2019 con gli stessi mesi nel 2020; per le imprese che, invece, hanno avviato l'attività nel corso del 2020, non è richiesto il requisito del calo del fatturato/corrispettivi, ma il contributo spettante verrà quantificato come segue:

- in caso di avvio attività **dal 1° gennaio 2020 e non oltre il 15 luglio 2020** – contributo riproporzionato rispetto agli effettivi mesi di attività nel periodo di osservazione;

- in caso di avvio attività **dal 16 luglio 2020 al 30 settembre 2020** – contributo pari ad Euro **400**;
- in caso di avvio attività **dal 1° ottobre 2020 al 15 dicembre 2020** – contributo pari ad Euro **300**.

Qualora l'attività non sia iniziata in coincidenza con l'inizio del mese, il mese sarà computato per intero, se la data di inizio cade tra l'1 ed il 15, mentre non sarà computato se l'attività è iniziata dal giorno 16 in poi. Pertanto **non saranno ammesse a beneficiare del contributo le imprese che abbiano iniziato l'attività a decorrere dal 16 dicembre 2020**.

Inoltre alle imprese la cui attività è iniziata dal 16 dicembre 2019 al 31 dicembre 2019 (che quindi non hanno un fatturato/corrispettivi 2019 da confrontare con l'analogo fatturato/corrispettivi 2020), il contributo spetterà per l'intero importo di **Euro 1.000**.

Ai fini del presente calcolo, per “avvio dell'attività” si intende la data di emissione della prima fattura o del primo corrispettivo.

Infine, si specifica che le imprese nate nel 2020 a seguito di un'operazione di conferimento d'azienda o di cessione di azienda, non sono assimilate a nuove imprese e, quindi, si confronterà il fatturato/corrispettivi del 2020 con quello del 2019 delle imprese preesistenti.

Le imprese richiedenti, oltre ai requisiti indicati all'art. 3, ed al calo del fatturato/corrispettivi di cui sopra, devono possedere i seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità:

- a) essere imprese regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese della CCIAA Maremma e Tirreno, ed esercitare un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui all'art. 3, come risultante da visura camerale;
- b) avere sede legale ed unità operativa nel territorio del Comune di Livorno, come risultante da visura camerale;
- c) essere impresa attiva, come risultante da visura camerale;
- d) essere in regola con il DURC e trovarsi in posizione di regolarità tributaria nei confronti del Comune di Livorno;
- e) possedere la “dimensione” di **MPI**;

- f) non trovarsi in stato di scioglimento, liquidazione, fallimento, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali;
- g) rispettare quanto previsto dalla normativa sul “*de minimis*”;
- h) non avere in corso contratti di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con il Comune di Livorno, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135.

I requisiti di cui al presente articolo dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti sino alla liquidazione del contributo, pena la decadenza dell’agevolazione.

Tutti i requisiti vengono autocertificati e dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 compilando le apposite dichiarazioni contenute nello schema di domanda allegato al presente bando o nei modelli allegati allo stesso

Ai fini della dimostrazione del possesso del requisito relativo al calo del fatturato/corrispettivi, dovrà inoltre essere allegata una **Attestazione² rilasciata dallo Studio professionale/Centro di assistenza fiscale**, tenentario delle scritture contabili dell'impresa, pena l'inammissibilità della domanda di contributo.

La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l’inammissibilità della domanda. Per i soli requisiti di cui alla **lett. d)** potrà tuttavia essere concesso un termine per la regolarizzazione non superiore a dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa comunicazione tramite PEC, pena la decadenza del contributo.

Art. 5 – FORMA ED INTENSITA' DELL'AGEVOLAZIONE

L’aiuto sarà concesso nella forma di **contributo a fondo perduto**, in regime “*de minimis*”.

L’ammontare del contributo per singolo beneficiario è pari ad **€ 1.000**, fatta salva l’ipotesi di imprese che abbiano avviato l’attività nell’anno 2020, per le quali il contributo viene riproporzionato rispetto agli effettivi mesi di attività (avvio dal 1° gennaio 2020 al 15 luglio 2020) oppure quantificato in Euro 400 (avvio dal 16 luglio 2020 al 30 settembre 2020) o Euro 300 (avvio dal 1° ottobre 2020 al 15 dicembre 2020), come specificato all’art. 4.

Data la natura dell’aiuto (ovvero quella di ristoro per il calo di fatturato/corrispettivi), l’agevolazione concessa non potrà in ogni caso superare (congiuntamente ad eventuali altri contributi ottenuti per la medesima finalità

² il calo del fatturato e dei corrispettivi dovrà essere quantificato con impiego di un numero di decimali pari a due

anche da altre Amministrazioni Pubbliche) l'entità del calo di fatturato/corrispettivi registrata nel periodo di osservazione.

Si applica, ove previsto, la ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 c. 2 del D.P.R. n. 600/1973.

Art. 6 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

A pena di esclusione, le domande di partecipazione al presente bando possono essere presentate **a partire dal giorno 22 giugno 2021 ed entro e non oltre il giorno 19 luglio 2021.**

Il Comune si riserva la facoltà di:

- incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il bando;
- riaprire i termini di presentazione delle domande, in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
- mantenere la validità delle graduatorie delle domande pervenute ma non finanziabili a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili.

La domanda dovrà essere, a pena di irricevibilità della stessa:

- redatta esclusivamente avvalendosi della modulistica predisposta ed allegata al presente bando;
- debitamente sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa; è ammessa la firma autografa solo qualora venga allegata la copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità;
- presentata esclusivamente in via telematica mediante la propria casella di posta elettronica certificata (PEC), o mediante PEC di soggetto intermediario delegato, e con invio all'indirizzo di posta elettronica comune.livorno@postacert.toscana.it, indicando obbligatoriamente quale oggetto del messaggio **“Domanda Contributo Ristori”** seguito dal settore **(Ristorazione/Sport)** e dal **“nome/ragione sociale/denominazione dell'impresa”**.

Saranno considerate irricevibili le domande inviate prima o dopo i termini indicati.

La PEC dovrà contenere, **a pena di irricevibilità**, la seguente documentazione:

Modello di domanda (Allegato 1) debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentate dell'impresa richiedente (o in maniera autografa);

Allegati al modello di domanda:

- eventuale copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa, qualora la domanda non sia firmata digitalmente dallo stesso;

- eventuale dichiarazione di delega, contenuta nel modello di domanda, a favore di soggetto intermediario dotato di PEC, ai fini della presentazione e gestione della domanda;
- Attestazione calo del fatturato rilasciata dallo Studio professionale/Centro di assistenza fiscale, tenentario delle scritture contabili dell'impresa (obbligatoriamente in caso di attività avviata prima del 16 dicembre 2019);
- Copia prima fattura emessa/registrazione primo corrispettivo (obbligatoriamente in caso di attività avviata a partire dal 16 dicembre 2019 e fino al 15 dicembre 2020).

La domanda di partecipazione è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo pari ad € 16,00. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nel modello di domanda. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo presente sul frontespizio del modello di domanda.

È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda.

Il Comune di Livorno è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Ogni notizia relativa all'eventuale incremento dello stanziamento iniziale o al rifinanziamento del bando, all'eventuale riapertura del termine per mancato esaurimento delle risorse disponibili, all'eventuale ripescaggio nelle graduatorie, verrà tempestivamente resa nota attraverso la pubblicazione di un apposito avviso nelle pagine del sito comunale dedicate al bando.

Ciascuna impresa può presentare **una sola richiesta di contributo**. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico.

Art. 7 – ATTIVITA' ISTRUTTORIA, DI CONTROLLO E LIQUIDAZIONE

L'attività istruttoria (ammissibilità) decorre dal giorno successivo al termine di chiusura del presente bando e si conclude entro 90 giorni con la pubblicazione sulla rete civica, da parte dell'Ufficio competente, degli esiti istruttori sulla base delle condizioni e dei requisiti previsti dal bando.

Le domande sono considerate irricevibili qualora non siano rispettate le condizioni di cui agli artt. 3 e 6 del presente bando. In particolare, si considerano irricevibili le domande presentate da imprese che non hanno sede legale ed operativa a

Livorno, risultante dalla visura camerale, e qualora il codice ATECO prevalente risultante dalla visura camerale non rientri tra i codici elencati nell'art. 3.

Si considerano inoltre irricevibili le domande prive dell'**Attestazione sul calo del fatturato rilasciata dallo Studio professionale/Centro di assistenza fiscale**, tenentario delle scritture contabili dell'impresa, o comunque nelle quali la percentuale di calo del fatturato/corrispettivi dichiarata non sia ricompresa nei limiti indicati all'art. 4, oppure prive di **copia di prima fattura emessa/registrazione primo corrispettivo**.

E' facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di partecipazione.

Conclusa l'istruttoria di tutte le domande pervenute entro la data di scadenza prevista dall'articolo 6, l'Ufficio competente procederà alla formazione delle graduatorie delle domande ammissibili, con e senza riserva, e di quelle non ammissibili, suddivise tra settore Ristorazione e settore Sport.

Le due graduatorie sono determinate in funzione della percentuale di calo del fatturato e dei corrispettivi registrata e con ordinamento decrescente, privilegiando quindi le domande presentate da imprese che hanno registrato un maggior calo di fatturato/corrispettivi nel periodo osservato. In caso di parità, si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, attestato dall'Ufficio Protocollo dell'Ente.

Le imprese che abbiano avviato l'attività nel corso del 2020, o comunque successivamente al 15 dicembre 2019, saranno posizionate di default tutte ai primi posti nelle graduatorie, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande, attestato dall'Ufficio Protocollo dell'Ente.

Le risorse saranno assegnate nei limiti della disponibilità dei due stanziamenti e tenuto conto dell'ammontare del contributo per singolo beneficiario stabilito in € 1.000, salvo i diversi importi riproporzionati, o quelli stabiliti in Euro 400 o Euro 300, come specificato nei precedenti articoli in caso di attività avviata nel corso del 2020, con possibilità di reimpiego delle risorse non completamente utilizzate da uno dei raggruppamenti sull'altro.

In caso di sopravvenute risorse disponibili, anche successivamente alla chiusura del presente bando, l'Amministrazione comunale si riserva di integrare lo stanziamento, di mantenere la validità delle graduatorie e di provvedere al finanziamento delle domande ammesse ma non finanziate.

L'Ufficio si riserva di procedere ad una prima liquidazione, relativa alle domande ammesse senza riserva, e ad una seconda successiva liquidazione, relativa alle domande ammesse con riserva, rispetto alle quali risulti regolarmente conclusa l'istruttoria. In caso di esito negativo risultante dall'istruttoria di una o più domande ammesse con riserva, l'Ufficio provvederà ad individuare, seguendo l'ordine della graduatoria, ulteriori beneficiari le cui domande siano risultate ammissibili ma non finanziate.

La concessione del contributo è sempre subordinata al rilascio del “codice concessione RNA” nell'ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017.

Dell'esito finale dell'istruttoria delle domande pervenute, della formazione delle graduatorie, e della liquidazione viene data comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Livorno nella sezione “Lavoro e Sviluppo economico – Bandi”.

La somma sarà liquidata a mezzo bonifico bancario, disposto esclusivamente sull'IBAN indicato in sede di presentazione della domanda, corrispondente obbligatoriamente a conti correnti accesi presso Istituti di Credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (es. su carte di credito o carte prepagate).

Il controllo di tutte le auto-certificazioni sarà effettuato ai sensi del Testo Unico della documentazione amministrativa D.P.R 28/12/2000 n. 445.

L'Ufficio si riserva di richiedere l'esibizione dell'originale della documentazione allegata dai richiedenti o di altra documentazione aggiuntiva. L'Ufficio ha facoltà di effettuare controlli a campione, anche presso le imprese richiedenti, per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l'ottenimento dei contributi.

L'Ufficio si riserva di effettuare controlli, anche successivi all'erogazione del contributo, sulla veridicità delle dichiarazioni relative al calo del fatturato/corrispettivi, mediante richiesta di esibizione della documentazione contabile e fiscale a comprova delle informazioni contenute nell'**attestazione rilasciata dallo Studio professionale/Centro di assistenza fiscale**, tenutario delle scritture contabili dell'impresa.

Art. 8 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Bando;

- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) a comunicare tempestivamente, motivando adeguatamente, e comunque prima del provvedimento di concessione del contributo, ogni eventuale variazione concernente le informazioni contenute nella domanda. Tali variazioni saranno oggetto di valutazione da parte del Comune di Livorno;
- d) a segnalare l'eventuale perdita, prima dell'erogazione del contributo, dei requisiti richiesti dalla misura;
- e) a non opporsi ad eventuali ispezioni presso la sede dell'attività per la verifica delle dichiarazioni rese.

Art. 9 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

L'eventuale contributo assegnato sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:

- il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
- impossibilità di effettuare i controlli, di cui all'art. 7, per cause imputabili al beneficiario;
- rinuncia da parte del beneficiario.

In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dal Comune di Livorno dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

Art. 10 - RISPETTO DEI LIMITI “DE MINIMIS” E CUMULO

Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi, in regime “*de minimis*”, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

I contributi sono cumulabili con altri strumenti di finanziamento, fermi restando i limiti previsti per i contributi “*de minimis*” di cui al suddetto Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Art. 11- RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la dott.ssa Sabina Borgogni, Dirigente del Settore Sviluppo Economico, turismo e Sportello Europa.

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica:
contributoimprese@comune.livorno.it

Art. 12 – INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Livorno fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all'utilizzo dei dati personali.

Il titolare del trattamento è il Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1, 57123 Livorno, Tel. 0586/820111 (centralino) – PEC: comune.livorno@postacert.toscana.it

Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è la società Convolve s.r.l. che ha indicato quale incaricato per la funzione l'Avv. Marco Giuri (Ordinanza del Sindaco n. 77 del 13/04/2021).

Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. A norma dell'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito solo se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Sviluppo Economico, Turismo e Sportello Europa.

I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il

rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici.

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L'interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati.

L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca.

L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento U.E. 2016/679

Il Titolare del trattamento deve informare l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e delle possibili conseguenze per la mancata comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, lettera e Regolamento U.E. 2016/679)

Si informa che i Dirigenti delle strutture sono “Responsabili del trattamento” di tutti i trattamenti e delle banche dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza (ex art.6, comma. 2 del Regolamento “Misure organizzative per l'attuazione del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 350 del 23 maggio 2018).

Art. 13 – TRASPARENZA

I dati relativi alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese sono pubblicati sul sito del Comune di Livorno <http://www.comune.livorno.it/> sezione “Amministrazione Trasparente” secondo le previsioni degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n.33/2013. La presente misura e gli aiuti individuali erogati sulla base del presente provvedimento sono inoltre registrati sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi della Legge 115/2015 e del Decreto 115 del 31 maggio 2017.
